

A TUTTE LE ASSOCIATE

CIRCOLARE  
SERIE LEGALE N. 5/19  
SERIE FISCALE N. 2/19  
SERIE AGEVOLATO N. 1/19  
SERIE AUTO N. 2/2019

Roma, 10 gennaio 2019

**Oggetto: Legge di Bilancio 2019. Disposizioni di interesse per il settore della locazione finanziaria e del noleggio.**

Rif. Normativi: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021* (in allegato 1).

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.302 del 31-12-2018, Suppl. Ordinario n. 62, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2019; per quanto riguarda le misure di maggiore rilievo, Vi anticipiamo che:

- sebbene con una applicazione per scaglioni di valore dell'investimento, è stata prorogata anche per il 2019 la misura consistente nella iper-deduzione degli ammortamenti relativi ai beni materiali strumentali ad alta intensità tecnologica (Piano Industria 4.0);
- è stato prorogato di un ulteriore anno anche il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano citato;
- è stato introdotto un incentivo all'acquisto di auto a basse emissioni complessive finanziato mediante il meccanismo del *bonus/malus*: l'acquirente di un'auto nuova, o che la prende in locazione finanziaria, pagherà un'imposta parametrata sui grammi di biossido di carbonio emessi sopra i 160 CO<sub>2</sub> g/km. La norma prevede aliquote di imposta paramtrate al grado di inquinamento del veicolo. Analogamente, il contributo all'acquisto è inversamente proporzionale alle emissioni inquinanti delle nuove auto.

Evidenziamo che, diversamente dallo scorso anno, non ha, invece, ricevuto proroga l'agevolazione relativa al super-ammortamento dei beni materiali strumentali, sostituita tuttavia dalla c.d. "Mini-Ires", caratterizzata, peraltro, da un meccanismo di applicazione piuttosto complesso.

Nel rimanere come di consueto a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento occorresse, rimandiamo alla lettura dell'unito appunto, predisposto dalla competente struttura associativa e contenente la sintetica disamina tecnica anche di ulteriori novità che abbiamo ritenuto opportuno portare a Vostra conoscenza.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
*Luigi Macchiola*

**Oggetto: Legge di bilancio 2019. Disposizioni di interesse per il settore della locazione finanziaria e del noleggio.**

<b>Clausola di salvaguardia Iva (art. 1, comma 2) .....</b>	<b>3</b>
<b>Deducibilità IMU immobili strumentali dall’IRES/IRPEF (art.1, comma 12).....</b>	<b>3</b>
<b>Tassazione agevolata sugli utili reinvestiti in beni materiali strumentali ed incremento dell’occupazione (art. 1, commi 28-34).....</b>	<b>3</b>
<b>Cedolare secca sugli immobili commerciali (art. 1, comma 59) .....</b>	<b>5</b>
<b>Proroga e rimodulazione dell’iper-ammortamento (art. 1, commi 60-65).....</b>	<b>5</b>
<b>Estromissione agevolata dei beni strumentali (art. 1, comma 66) .....</b>	<b>7</b>
<b>Modifiche al credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, commi 70-72).....</b>	<b>7</b>
<b>Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 (art. 1, commi 78-81) .....</b>	<b>9</b>
<b>Rifinanziamento della “Nuova Sabatini” (art. 1, comma 200) .....</b>	<b>9</b>
<b>Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa (art. 1, comma 202) .....</b>	<b>9</b>
<b>Incentivo agli affidamenti di lavori pubblici di importo ridotto (art. 1, comma 912) .....</b>	<b>9</b>
<b>Investimenti in start-up innovative (art. 1, comma 218) .....</b>	<b>10</b>
<b>Misure per la crescita della competitività e produttività del sistema economico.....</b>	<b>10</b>
<b>Bonus-malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture e incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni (art. 1, commi 1031-1045) .....</b>	<b>11</b>
<b>Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari (art. 1, comma 762) .....</b>	<b>13</b>
<b>Esigenze emergenziali .....</b>	<b>13</b>
<b>Tassa automobilistica per i veicoli storici (art. 1, comma 1048).....</b>	<b>13</b>
<b>Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (art. 1, commi 1056 e 1065) .....</b>	<b>13</b>
<b>Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 (art. 1, commi da 1067-1069).....</b>	<b>14</b>
<b>Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali (art. 1, commi 1070-1071) .....</b>	<b>14</b>
<b>Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali (art. 1, comma 1079) .....</b>	<b>14</b>
<b>Soppressione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE (art. 1, comma 1080).....</b>	<b>14</b>
<b>Imposta di registro (art. 1, comma 1084) .....</b>	<b>15</b>
<b>Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione (art. 1, commi 1088-1089) .....</b>	<b>15</b>

## **Clausola di salvaguardia Iva (art. 1, comma 2)**

La disposizione in commento blocca gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodula gli aumenti per gli anni successivi.

Nel dettaglio l'aliquota ridotta dell'IVA di cui alla tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 è ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019 confermandosi, quindi, al 10% in luogo del previsto aumento all'11,5%.

L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 (confermata pertanto per il 2019 l'aliquota ordinaria del 22% essendo stato appunto disposto il taglio dell'aumento che era stato originariamente previsto di 2,2 punti percentuali).

La medesima aliquota ordinaria è invece incrementata, rispetto a quanto già previsto per l'anno 2020, di 0,3 punti percentuali. Per il 2021 previsto un ulteriore aumento di 1,5 punti percentuali.<sup>1</sup>

## **Deducibilità IMU immobili strumentali dall'IRES/IRPEF (art.1, comma 12)**

La disposizione in commento rende deducibile l'imposta municipale relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del 40% dall'anno di imposta 2019.

Ricordiamo a tal proposito che la misura di deducibilità dell'imposta in parola era del 20% ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del D. Lgs. n. 23 del 2011 (attraverso la modifica in commento si genera, pertanto, il raddoppio del costo deducibile). Resta confermata l'ineducibilità totale dell'IMU ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

È opportuno altresì segnalare che, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del TUIR, sono strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa commerciale ovvero arti e professioni<sup>2</sup>.

## **Tassazione agevolata sugli utili reinvestiti in beni materiali strumentali ed incremento dell'occupazione (art. 1, commi 28-34).**

A fronte dell'intervenuta abrogazione della deduzione c.d. ACE, i commi in commento prevedono che una quota parte del reddito prodotto dalle imprese per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 potrà essere assoggettato ad aliquota IRES ridotta del 15% anziché a quella ordinaria del 24%.

L'articolo 1, ai commi 28-34, prevede infatti l'applicazione di un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (cioè aliquota del 24% ridotta di 9 punti percentuali) ad una quota parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti.

Questa quota parte sarà valorizzata per un importo pari agli utili del periodo precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati in riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati nell'acquisizione, **anche in leasing finanziario**, di beni materiali strumentali;
- dell'incremento del costo del personale dipendente, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

<sup>1</sup> Pertanto, a seguito dell'applicazione delle clausole di salvaguardia, l'aliquota IVA ordinaria potrebbe passare dal 22% al 25,2% nel 2020 e al 26,5% nel 2021.

<sup>2</sup> L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 ha negato la deducibilità dell'IMU relativa a immobili adibiti ad uso promiscuo.

Ricordiamo che per “investimento” si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato<sup>3</sup>. La norma tuttavia chiarisce che l’ammontare degli investimenti è calcolato nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione dei beni immobili e dei veicoli menzionati, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di immobili e veicoli, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo (art. 164, co. 1, lettera *b-bis* del TUIR).

Ricordiamo che per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti rilevanti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili, a norma dell’articolo 102 del TUIR.

Rimandiamo alla lettura della lettera c) del comma 29, sempre dell’articolo 1, per la definizione di cosa debba intendersi per “costo del personale dipendente” in ciascun periodo d’imposta, rilevante a condizione che:

- il personale sia destinato, per la maggior parte del periodo d’imposta, a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
- si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rilevato in specifiche voci del conto economico dell’impresa, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Appare utile altresì aggiungere che la fruizione del beneficio spetta a condizione che vi siano utili prodotti nel periodo d’imposta precedente, di talché saranno escluse dalla misura in commento le imprese in situazione di perdita civilistica.

Infine, segnaliamo che il comma 34 consente il cumulo dell’aliquota agevolata in commento con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito (tra cui i c.d. ex minimi).

---

<sup>3</sup> Così per effetto delle modifiche apportate alla Camera, in luogo di riferirsi ai beni “nuovi” individuati dal DDL originario.

## **Cedolare secca sugli immobili commerciali (art. 1, comma 59)**

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto immobili commerciali (categoria catastale C/1), non superiori ai 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente, potrà, in alternativa all'ordinaria tassazione, essere assoggettato al regime della cedolare secca al 21% di cui all'art. 3 del D. Lgs. 23/2011<sup>4</sup>.

Ricordiamo che per categoria catastale C/1 si intendono negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciale per vendita o rivendita di prodotti. Pertanto, l'opzione per la cedolare secca non si applica a tutti gli immobili non abitativi, ma solo a quelli destinati ad attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, restando escluse, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati (categoria A/10).

Tale regime opzionale non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

## **Proroga e rimodulazione dell'iper-ammortamento (art. 1, commi 60-65)**

La disposizione prevede il prolungamento dei termini temporali per gli investimenti in proprietà, leasing, realizzazione in economia o appalto, in beni strumentali materiali nuovi interconnessi c.d. 4.0, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

L'incentivo, ben noto come iper-ammortamento, riguarderà gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2019** ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti (o maxi-canone) in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In ipotesi di investimento in locazione finanziaria, saranno agevolati gli investimenti effettuati entro il 31/12/2019 (intendendosi per "effettuati" i beni consegnati); sarà possibile agevolare anche quegli investimenti effettuati entro il 31/12/2020 a condizione che entro il 31/12/2019:

- il contratto di leasing sia sottoscritto da entrambe le parti;
- si sia verificato il pagamento di un anticipo (maxi-canone) in misura almeno pari al 20 per cento delle quote capitale complessivamente dovute.

Il beneficio spetterà anche nell'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine ed aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento entro il 31/12/2019, l'investitore decida successivamente di acquisire il bene tramite contratto di locazione finanziaria (come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 132/2017).

---

<sup>4</sup> Ricordiamo che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali. Ricordiamo che per i contratti in regime di cedolare secca non vanno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l'imposta di registro per la cessione del contratto.

Rispetto alla versione dell'iper-ammortamento attualmente vigente (2018), **la nuova previsione modula la misura dell'iper-ammortamento secondo gli importi degli investimenti operati. In particolare, l'aumento sarà del:**

- 170% per gli investimenti operati fino a 2,5 milioni di Euro<sup>5</sup>;
- 100% per gli investimenti operati compresi tra 2,5 e 10 milioni di Euro;
- 50% per gli investimenti operati compresi tra 10 e 20 milioni di Euro.

Non è riconosciuta nessuna maggiorazione sulla parte degli investimenti operati eccedenti il limite di 20 milioni di Euro.

È altresì confermato anche l'incentivo per i **beni immateriali**, sempre consistente in una maggiorazione del costo deducibile del 40% e comunque sempre condizionato all'acquisto anche di almeno un bene materiale tra quelli elencati nell'allegato A. Com'è noto si tratta dei software funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016). A tal proposito segnaliamo che, ai sensi del comma 229 dell'articolo unico in commento, la disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – che consente appunto la deduzione maggiorata del 40% sui beni immateriali – si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing*, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Restano invariate le condizioni necessarie per fruire dell'incentivo, e cioè quelle relative:

- all'effettuazione dell'investimento nella finestra temporale prevista dalla legge;
- alla entrata in funzione del bene come data a partire dalla quale si determina l'inizio del processo di ammortamento (o dell'imputazione dei canoni di leasing) e quindi la possibilità di fruire concretamente della maggiorazione;
- alla interconnessione (elemento decisivo per la fruizione del beneficio, in mancanza di interconnessione infatti il bene non può accedere alla maggiorazione);
- infine, all'onere della perizia (che attesti l'idoneità delle caratteristiche tecniche del bene e l'interconnessione al sistema aziendale; obbligatoria solo per i beni di costo superiore a 500 mila euro, per i beni inferiori è sostituita da autocertificazione).

Si mantiene ferma la norma<sup>6</sup> che esclude la possibilità di maggiorare l'ammortamento per i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 alla medesima legge di stabilità 2016.

È appena il caso di specificare che la versione dell'iper-ammortamento in commento non si applica agli investimenti che fruiscono dell'iper-ammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150 per cento disposta dalla legge di bilancio 2018 (di cui al richiamato articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Ricordiamo, per completezza, che sulla disciplina dell'iper-ammortamento è intervenuto l'articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) che ha subordinato l'applicazione della misura alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale (cfr. Circolare Assilea Serie Fiscale n. 15/2018). Tale condizione è esplicitamente richiamata nelle disposizioni in commento e pertanto è stato previsto anche per il 2019 che si proceda

<sup>5</sup> L'aliquota di maggiorazione del costo deducibile del primo scaglione di valori è passata – nell'iter legislativo dei lavori – dal 150% al 170%. La misura è stata elevata dall'originario 150 per cento, per effetto delle modifiche apportate alla Camera.

<sup>6</sup> Norma prevista all'articolo 1, comma 93, della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, e riferita in passato al cd. Super-ammortamento.

al recupero dell'iper-ammortamento se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Cionondimeno aggiungiamo che il comma 64 dell'art. 1 in commento mantiene ferme le norme in tema di investimenti sostitutivi (contenute nei commi 35 e 36 della legge di bilancio 2018): le richiamate norme contemplano l'ipotesi che il beneficio non venga meno per le residue quote qualora vi sia necessità che il bene agevolato sia sostituito purché attraverso realizzo a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti).

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 65 ridetermina gli acconti d'imposta per i soggetti che usufruiscono dell'agevolazione: il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative qui in commento.

### **Estromissione agevolata dei beni strumentali (art. 1, comma 66)**

Il comma 66 estende la procedura di estromissione agevolata, ovvero di esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa disposta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015), ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018.

Anche per tali beni si può optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

### **Modifiche al credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, commi 70-72)**

Con la norma in riferimento vengono applicate modificazioni alla disciplina già prevista in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo dal D.L. n. 145/2013, convertito in Legge n. 9/2014, prevedendo l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni di Euro; si introduce un maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; si prevede, infine, l'introduzione di adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta.

La misura prevede per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, l'attribuzione di un credito d'imposta fino ad un importo massimo annuale ridotto da 20 a 10 milioni di Euro per ciascun beneficiario.

In ragione delle prescrizioni previste dalla legge di bilancio per il 2019, risultano ora ammissibili alla misura in commento le spese relative a:

a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, **direttamente impiegato** nelle attività di ricerca e sviluppo;

a-bis) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato **direttamente impiegato** nelle attività di ricerca e sviluppo;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;

c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative o con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo **a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente**<sup>7</sup>;

c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;

**d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale** di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Il credito di imposta è riconosciuto:

- ~ nella misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lettere a) e c) anzidette rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo di imposta agevolabile;
- ~ nella misura del 25% per la parte residua.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da soggetto incaricato alla revisione legale dei conti tenuto ad agire secondo principi di indipendenza.

Allo stesso modo, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti e ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

---

<sup>7</sup> Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5 del TUIR.



### **Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 (art. 1, commi 78-81)**

I commi da 78 a 81 prorogano di un anno l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Le disposizioni in esame mantengono fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro ed effettuano alcune rimodulazioni del credito, secondo la dimensione delle imprese; in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40 per cento); rimane ferma la misura del 40 per cento per le medie imprese e viene ridotta al 30 per cento per le grandi imprese.

Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro.

### **Rifinanziamento della “Nuova Sabatini” (art. 1, comma 200)**

La misura è rifinanziata con un'integrazione dell'autorizzazione di spesa ripartita rispettivamente in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni di euro per l'anno 2024.

La misura mantiene ferme dal punto di vista sostanziale le sue caratteristiche.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) per gli investimenti in beni strumentali c.d. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

### **Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa (art. 1, comma 202)**

La norma rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 lo strumento del contratto di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione in determinati settori.

In particolare, ricordiamo che il contratto di sviluppo – introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 – rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.

### **Incentivo agli affidamenti di lavori pubblici di importo ridotto (art. 1, comma 912)**

In deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), è previsto all'articolo 1, comma 912, che le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2019, possano procedere:

- all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici [art. 36, comma 2, lett. a)];
- all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro mediante procedura negoziata o amministrazione diretta [art. 36, comma 2, lettera b)].

## **Investimenti in start-up innovative (art. 1, comma 218)**

Con la disposizione in commento vengono aumentate per l'anno 2019 le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa.

Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote sono aumentano, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni.

## **Misure per la crescita della competitività e produttività del sistema economico**

Le disposizioni sono volte a disciplinare un insieme variegato di interventi tutti rivolti all'incentivazione degli investimenti per il tramite di specifiche misure in favore delle imprese e al perseguimento di obiettivi di politica economica ed industriale connessi anche al Programma Industria 4.0. Per quanto di diretto interesse per il settore la norma interviene rispetto a:

### **– Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things (art. 1, comma 226)**

Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al Programma industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico – in qualità di amministrazione vigilante – un Fondo<sup>8</sup> per investimenti volto a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale - *Blockchain e Internet of things*.

Il Fondo è destinato a finanziare:

- a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things funzionali alla competitività del paese;
- b) sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- c) supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere precedenti al fine di valorizzare i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Per la definizione del concreto assetto organizzativo del Fondo che consenta l'uso efficiente delle risorse, oltre che per l'individuazione dell'organismo di gestione, sarà necessario attendere un regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

### **– Consulenza specialistica per processi di trasformazione tecnologica e digitale (art. 1, comma 228)**

La norma riconosce – per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 – alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, un **contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale**

---

<sup>8</sup> Al Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al Fondo possono confluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento.

**impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa**, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro.

Alle medie imprese il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro.

In caso di adesione a un contratto di rete<sup>9</sup> avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa. Tali contributi, inoltre, rientrano nel regime degli aiuti «*de minimis*».

#### **Bonus-malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture e incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni (art. 1, commi 1031-1045)**

Con un emendamento dell'ultima ora a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquisti, **anche in locazione finanziaria**, e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1<sup>10</sup> nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di **160 CO2 g/km** secondo gli importi di cui alla seguente tabella<sup>11</sup>:

<b>CO2g/KM</b>	<b>IMPOSTA</b>
161-175	€ 1.100
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
Superiore a 250	€ 2.500

Allo stesso tempo – sempre nella medesima finestra temporale citata e in via sperimentale – a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

<sup>9</sup> Come definito ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

<sup>10</sup> Si tratta dei veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. La formulazione della norma, rimandando alle caratteristiche tipologiche strutturali dei veicoli lascia presumere che il contributo sarà riconosciuto a prescindere dagli utilizzi di cui all'art. 164 del TUIR.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 1 comma 1043 della Legge di Bilancio in commento l'imposta è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato.

- un contributo parametrato sui grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo la tabella che segue, se si rottama un veicolo della medesima categoria omologato alle classi 0,1,2,3,4

CO2g/KM	CONTRIBUTO (EURO)
0-20	6.000
21-70	2.500

- un contributo parametrato sui grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo la tabella che segue, se NON si rottama un veicolo della medesima categoria omologato alle classi 0,1,2,3,4

CO2g/KM	CONTRIBUTO (EURO)
0-20	4.000
21-70	1.500

In caso di acquisizione con rottamazione, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari e nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi aventi carattere nazionale.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In altre parole, il meccanismo di funzionamento del contributo lascia presumere che la società di leasing finanzia un importo già decurtato (compensato, per usare il termine contenuto nella norma) all'utilizzatore.

Il recupero del contributo sarà invece una questione tra venditore/concessionario e casa di produzione (a titolo di rimborso dello sconto praticato) come primo passaggio e successivamente come credito di imposta che l'Agenzia delle Entrate riconoscerà alla casa di produzione.

Di talché è verosimile che non sia necessario apportare in fattura, da parte della società di leasing, alcuna indicazione di contributi a deconto degli importi dovuti dall'utilizzatore.

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni analizzate, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

Segnaliamo infine che tra gli incentivi cc.dd. Eco-Bonus figurano anche:

- il riconoscimento di una detrazione fiscale per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Occorrerà che le spese siano sostenute tra il 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021 e la detrazione fiscale sarà riconosciuta dall'imposta lorda in ragione del 50% delle spese medesime e comunque da calcolare su un importo complessivo non superiore a € 3.000<sup>12</sup>;
- incentivi per gli scooter elettrici o ibridi (categorie L1 e L3) con potenza fino a 11 kw acquistati in Italia anche in locazione finanziaria nel periodo di imposta 2019 (contributo pari al 30% del prezzo fino ad un massimo di 3.000 euro se si rottama un veicolo della categoria euro 0,1 e 2 di cui si è proprietari ovvero utilizzatori in locazione finanziaria da almeno 12 mesi)<sup>13</sup>.

### **Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari (art. 1, comma 762)**

Con la disposizione in commento si chiarisce che le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 57-bis del D.l. 50/2017 ("credito di imposta per bonus pubblicità") sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

### **Esigenze emergenziali**

Il provvedimento in commento introduce, tra le altre, anche un insieme di disposizioni volte a tutelare gli interessi dei territori e delle popolazioni colpiti negli ultimi anni da una serie di eventi emergenziali di natura calamitosa o strutturale. Per quanto di interesse si segnala l'art. 1, comma 988, che modifica le disposizioni contenute nel decreto-legge n.189/2016<sup>14</sup>, prorogando al 31 dicembre 2019 lo stato di emergenza per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma.

### **Tassa automobilistica per i veicoli storici (art. 1, comma 1048)**

Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

### **Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti (art. 1, commi 1056 e 1065)**

I commi 1056 e 1065 riguardano il differimento della deduzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti (rimodulazione DTA) degli enti creditizi e finanziari. Viene differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 la deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dall'art. 16, c. 4 e c. 9 della legge n. 83/2015 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

---

<sup>12</sup> Art.1, comma 1039 che inserisce l'articolo 16-ter al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Segnaliamo a tal proposito che sarebbe auspicabile un intervento di modifica finalizzato all'ampliamento anche alla locazione finanziaria poiché da un punto di vista strettamente letterale la norma si riferisce solo ad acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

<sup>13</sup> Art. 1, comma 1057 e ss.

<sup>14</sup> L'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al quale è aggiunto il comma 4-ter dopo il comma 4-bis.

## **Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 (art. 1, commi da 1067-1069)**

I commi 1067 e 1068 sono in materia di deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

In sostituzione all'attuale regime di deducibilità immediata IRES e IRAP delle rettifiche di valore su crediti emergenti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, è espressamente previsto che i componenti reddituali derivanti dalle perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, sono deducibili – sia ai fini IRES che IRAP – per il 10 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta di prima adozione dell'IFRS 9 con rinvio della deducibilità del residuo 90% in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.

Inoltre, il comma 1069 chiarisce che, in deroga al principio dell'irretroattività delle norme tributarie stabilito dallo Statuto del Contribuente – art. 3 della Legge n. 212/2000 – le norme introdotte si applicano in sede di prima applicazione del principio contabile IFRS9, ancorché effettuata prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame (dunque anche se applicato prima del 1° gennaio 2019).

## **Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali (art. 1, commi 1070-1071)**

I commi 1070-1071 introducono la facoltà, anziché l'obbligo, per i soggetti non quotati di applicare i principi contabili internazionali. Il comma 1070 inserisce nel decreto legislativo n. 38 del 2005 un nuovo articolo 2-*bis* volto a concedere la facoltà, anziché l'obbligo attualmente previsto, di applicare i principi contabili internazionali ad alcuni dei soggetti – individuati dall'articolo 2 del medesimo articolo – i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

## **Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali (art. 1, comma 1079)**

Il comma 1079 riguarda la deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali, che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate soggette alla normativa sulla conversione delle DTA in crediti di imposta.

Le quote di ammortamento in questione, che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, saranno deducibili, per il loro importo complessivo, in modo scaglionato lungo un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali (5% del loro ammontare nel 2019; 3% nel 2020; 10% nel 2021; 12% nel 2022 e fino al 2027; 5% nel 2028 e 2029).

## **Soppressione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE (art. 1, comma 1080)**

Il comma 1080 stabilisce l'abrogazione dell'ACE (c.d. "Aiuto alla crescita economica"). L'agevolazione viene abrogata a far data dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2018. Resta comunque ferma la possibilità di recuperare in deduzione, nonostante l'abrogazione della misura, l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e non dedotto alla predetta data.

### **Imposta di registro (art. 1, comma 1084)**

La norma della legge di bilancio 2018 che ha modificato l'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro, stabilendo che per la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non vanno considerati elementi interpretativi esterni all'atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati, viene qualificata espressamente come "norma di interpretazione autentica", ponendo così fine al contenzioso esistente in materia.

### **Cartolarizzazione crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società di cartolarizzazione (art. 1, commi 1088-1089)**

I commi 1088-1089 modificano la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione, specificando che essa è applicabile alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, qualora tali operazioni abbiano per effetto il trasferimento del rischio sui crediti, nella misura e alle condizioni concordate.

Fra le altre operazioni alle quali risulta applicabile la disciplina, vengono ricomprese le operazioni di cartolarizzazione dei proventi che derivano dalla titolarità di immobili, beni mobili registrati, nonché diritti reali o personali aventi ad oggetto i citati beni. Il comma 1089 delega al MEF l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di uno o più provvedimenti volti a definire, tra gli altri, i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999 (come modificata dal comma 1088), nonché:

- le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione;
- le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-*octies* dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999 effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati.